

Il ruolo della contrattazione collettiva per la salute e sicurezza nel settore edile

Emanuele Ligas

Apprendista di ricerca – Filca Cisl Milano Metropoli

Working Paper n. 4/2025

ABSTRACT

Il presente *working paper* si pone l'obiettivo di analizzare il ruolo della contrattazione collettiva di primo e secondo livello nella promozione della salute e sicurezza nel settore edile, a partire dal Testo Unico Sicurezza del 2008 sino ad oggi. Alla contrattazione collettiva nazionale di settore, viene affiancata un'analisi della contrattazione provinciale e territoriale di Milano, Lodi e Monza-Brianza.

Lo studio prende come punto di partenza l'adozione del D.lgs 81/2008 per procedere con l'analisi delle disposizioni relative ai temi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro contenute all'interno dei Contratti collettivi nazionali di lavoro - CCNL e dei Contratti collettivi provinciali di lavoro - CCPL. Le disposizioni dei vari rinnovi vengono confrontate per visualizzare l'evoluzione degli strumenti adottati dalle parti sociali a livello nazionale e territoriale.

Dopo aver evidenziato i principali temi della contrattazione in materia di salute e sicurezza, tra cui formazione, enti bilaterali e rappresentanza dei lavoratori, sono state sviluppate considerazioni finali e sollevate questioni sull'efficacia di questi strumenti, anche alla luce dei recenti dati Inail su infortuni e malattie professionali.

I PUNTI CHIAVE DEL PAPER

- L'edilizia è uno dei settori con il più alto tasso di infortuni e incidenti mortali in Italia.
- La contrattazione collettiva di settore dal 2008 ad oggi ha risposto con un crescente focus sul tema della salute e sicurezza.
- La contrattazione nazionale e provinciale si è focalizzata su tre aree principali: la rappresentanza dei lavoratori in tema di sicurezza, la formazione e prevenzione, e il ruolo degli organismi bilaterali.
- Nonostante gli sforzi, il numero di infortuni e malattie professionali rimane costante o in lieve aumento.
- Le problematiche possono essere riferite alla difficoltà di agire su un settore molto frammentato. Serve, dunque, riflettere sull'efficacia degli strumenti adottati dalle parti sociali.

IL MESSAGGIO

Il tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ha avuto da sempre una grande importanza, partendo dal livello territoriale sino ad arrivare a quello nazionale ed internazionale.

Esso merita di avere una risonanza ancora maggiore al fine di raggiungere il minor numero possibile di infortuni e malattie professionali. Ciò può avvenire soprattutto riflettendo e analizzando criticamente gli strumenti che sono stati posti in essere dalle parti sociali nella contrattazione collettiva nazionale e territoriale, col fine di renderli più efficaci e al contempo crearne di nuovi, tenendo a mente le peculiarità del settore, ossia il suo livello di frammentazione, nonché delle nuove sfide e opportunità poste dalle nuove tecnologie.

Il tema necessita quindi di un'ulteriore analisi a livello di protocolli di cantiere e nelle esperienze di dialogo sociale tripartito, in cui possono risiedere buone pratiche e strumenti utili ed espandibili in tutto il settore tramite gli enti paritetici.

Indice

1. Introduzione.....	4
2. Il tema della salute e sicurezza e il settore edile.....	4
3. Salute e sicurezza a livello nazionale: la contrattazione collettiva dal 2008 a oggi.....	6
3.1. Il rappresentante per la sicurezza	10
3.2. La formazione professionale	11
3.3. Il ruolo degli organismi bilaterali.....	13
3.4. Identificazione del lavoratore.....	15
4. Salute e sicurezza nel territorio di Milano, Lodi e Monza-Brianza: i contratti integrativi provinciali	15
4.1. Il rappresentante per la sicurezza territoriale	16
4.2. Il ruolo degli Enti Bilaterali e la formazione professionale territoriale come mezzo per promuovere e prevenire	17
4.3. Ambiente di lavoro, indumenti e calzature	17
4.4. Iniziative sulla sicurezza e sulla regolarità.....	18
5. Considerazioni finali: i temi trasversali e le soluzioni adottate dalle Parti sociali.....	19

1. Introduzione

Il settore delle costruzioni è spesso descritto come centrale per l'economia italiana, soprattutto grazie e di seguito agli investimenti post-pandemia, focalizzati su interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nonostante ciò, il settore si presenta come fortemente diversificato al suo interno. Infatti, un dato particolarmente rilevante riguarda la sua composizione, che mette in luce la sua elevata frammentazione: nel 2023, il 95% delle imprese edili in Italia contava meno di 10 addetti¹. Ciò rende il settore estremamente complesso, soprattutto per quanto riguarda la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, poiché la maggior parte delle imprese può essere classificata come “micro-imprese”.

Il contributo, che si inserisce all'interno di un percorso di apprendistato svolto con il sindacato del settore delle costruzioni *Filca Cisl-Milano Metropoli*, mira a individuare gli strumenti contrattual-collettivi utilizzati dalle parti sociali nel periodo successivo all'adozione del D.lgs. 81/2008, ossia il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

La scelta di analizzare i contratti collettivi a partire dal 2008 ad oggi è data principalmente dall'importanza del Testo Unico identificato come “spartiacque” nel panorama legislativo nazionale, che abroga determinati testi normativi previgenti e al contempo unifica le norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, recependo le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza. Dal 2008 in poi, infatti, il Testo Unico diventa il punto di riferimento principale per tutta la legislazione e la regolazione della materia, inclusi i contratti collettivi in cui le parti sociali spesso fanno specifico riferimento al d.lgs. 81/2008 per disciplinare le disposizioni in materia per lo specifico settore, sia a livello nazionale che territoriale.

Il presente contributo si vuole quindi sia sul ruolo della contrattazione collettiva a livello nazionale, sia sui contratti integrativi sviluppati nell'area di competenza del sindacato territoriale precedentemente citato, ossia l'area di Milano, Lodi e Monza-Brianza.

2. Il tema della salute e sicurezza e il settore edile

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro ha una rilevanza globale ed è oggetto di discussione a tutti i livelli di governance. Attraverso progetti di ricerca, interventi mirati e consultazioni con gli stakeholder, si è progressivamente promosso lo sviluppo di politiche efficaci e adeguate alle esigenze del contesto di riferimento. Un esempio significativo è rappresentato dalle numerose iniziative e report² promossi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per aumentare la consapevolezza e migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Allo stesso modo, anche l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha sempre riservato grande attenzione al tema della salute e sicurezza sul lavoro, affrontandolo sia

¹ Per un approfondimento si veda: [Dati Inail: Costruzioni settore trainante dell'economia italiana](#). Dati Inail è un periodico a cura della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che aggiorna l'analisi sull'andamento infortunistico e tecnopatologico nelle Costruzioni.

² OECD (2022), Promoting Health and Well-being at Work: Policy and Practices, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/e179b2a5-en> (consultato il 10 Gennaio 2025).

in maniera trasversale sia con un focus specifico sui diversi settori produttivi. In particolare, per il settore delle costruzioni, l'OIL ha elaborato linee guida dettagliate volte a migliorare le condizioni di sicurezza.

Tra queste, è opportuno richiamare il Codice di condotta ³ dell'OIL sulla sicurezza e la salute nelle costruzioni che rappresenta uno strumento di riferimento fondamentale. Si tratta di un insieme di principi e raccomandazioni sviluppati per orientare governi, imprese e lavoratori nell'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel settore. Il Codice fornisce indicazioni su aspetti cruciali come la gestione dei rischi, la formazione dei lavoratori, l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nel garantire ambienti di lavoro sicuri.

Originariamente redatto nel 1992, il Codice è stato aggiornato nel 2022 per rispondere alla gravità e alla persistenza del fenomeno degli incidenti e degli infortuni mortali sul lavoro, che continuano a rappresentare una sfida cruciale per il settore a livello globale. L'aggiornamento tiene conto delle evoluzioni normative e tecnologiche, integrando nuove misure per affrontare i rischi emergenti e rafforzare la cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni. Secondo quanto testimoniato infatti dalla stessa organizzazione internazionale in un approfondimento dedicato nel 2024:

“Ogni 15 secondi un lavoratore muore (...) a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Ogni 15 secondi, 153 lavoratori hanno un infortunio sul lavoro. Si stima che ogni giorno, 6.300 persone muoiono a causa di incidenti sul lavoro o malattie professionali — causando più di 2,3 milioni di morti all'anno. Gli incidenti che si verificano annualmente sul posto di lavoro sono 317 milioni, molti dei quali portano ad assenze prolungate dal lavoro per malattia.

Il costo umano di queste tragedie quotidiane è enorme e l'onere economico causato dalle scarse pratiche di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro è stimato essere ogni anno nel 4 per cento del prodotto interno lordo mondiale” ⁴.

Anche a livello nazionale, il tema della salute e sicurezza nel settore delle costruzioni ha ricevuto un'attenzione crescente negli ultimi decenni, sia da parte delle istituzioni pubbliche che delle parti sociali. Le iniziative in questo ambito sono molteplici e si concretizzano in una serie di normative, linee guida e strumenti che mirano a ridurre il rischio di infortuni e incidenti mortali, garantendo al contempo il benessere dei lavoratori.

Un primo passo fondamentale è stato compiuto con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 81/2008, che ha stabilito il quadro normativo di riferimento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, includendo specifiche disposizioni per il settore delle costruzioni. La normativa ha sancito l'obbligo per le imprese di adottare misure preventive e protettive, di formare adeguatamente i lavoratori e di monitorare costantemente le condizioni di sicurezza nei cantieri. Anche Regione Lombardia, similmente alle parti sociali, ha riconosciuto la questione e si è impegnata nel corso degli anni nell'implementazione di misure sia di prevenzione che di raccolta dati. A tal proposito, da segnalare è il

³ Il Codice di condotta OIL 2022 sulla sicurezza e la salute nell'edilizia è stato rivisto rispetto al precedente adottato nel 1992. Esso è stato modificato in quanto “considerato obsoleto alla luce dei cambiamenti nelle pratiche e nelle condizioni di lavoro nel settore dell'edilizia negli ultimi decenni. Esso tiene conto di nuovi ambiti che richiedono migliori pratiche di salute e sicurezza e altre misure di protezione”. ILO (2022), Codice di condotta sulla sicurezza e la salute nell'edilizia, <https://www.ilo.org/resource/other/safety-and-health-construction-revised-edition> (consultato il 10 Gennaio 2025).

⁴ ILO (2024) Salute e sicurezza sul lavoro, <https://www.ilo.org/it/resource/altro/salute-e-sicurezza-sul-lavoro>, (consultato il 15 Gennaio 2025).

registro regionale annuale sugli infortuni mortali sul lavoro ⁵, aggiornato e particolarmente esaustivo in quanto all'interno vi è segnalata la causa degli infortuni e il settore di riferimento.

Oltre alla legislazione, anche le parti sociali hanno svolto un ruolo cruciale nel promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso la contrattazione collettiva, sia nazionale che provinciale, nonché mediante gli strumenti di dialogo sociale sviluppati a livello aziendale e/o di cantiere ⁶.

Il tema della salute e sicurezza sul posto di lavoro è infatti centrale per il settore edile. Secondo quanto ricostruito dall'Inail in uno studio ⁷ sull'andamento infortunistico e tecnopatico del settore delle costruzioni, l'edilizia viene difatti confermata essere uno dei settori con il più alto tasso di infortuni e incidenti mortali in Italia. Nello specifico, lo studio del 2023 evidenzia che, nonostante una riduzione del 2,6% rispetto al 2022, il numero di denunce di infortuni nel settore delle costruzioni rimane elevato, con un totale di 43.480 incidenti, di cui 202 mortali. La maggior parte delle denunce proviene dal Nord Italia (57,4%), con la Lombardia in cima alla classifica con una percentuale del 15,3%. Al contrario, si registra un aumento del 23,9% delle malattie professionali nel periodo 2019-2023. Inoltre, lo studio segnala un altro aspetto significativo: il 30% degli infortuni coinvolge lavoratori stranieri, confermando l'alta presenza di manodopera straniera nel settore edile. La presente ricerca si propone, quindi, di analizzare in che modo le parti sociali, mediante disposizioni contrattuali collettive, abbiano affrontato le problematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

3. Salute e sicurezza a livello nazionale: la contrattazione collettiva dal 2008 a oggi

In termini di contrattazione collettiva, nel settore edile sono applicati tre principali contratti collettivi: Industrie-Cooperative, Piccole imprese e Artigianato. La Tabella 1 illustra i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nell'edilizia dal 2008 ad oggi presi in considerazione nella presente analisi, evidenziando le diverse tipologie di accordo e le parti firmatarie.

Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sono ripetute nei vari contratti; pertanto, la seguente analisi si concentrerà principalmente sui contratti delle industrie-cooperative, con particolare attenzione agli altri contratti in caso di disposizioni divergenti o aggiuntive.

Per ogni contratto collettivo si sono analizzati i temi della salute e sicurezza tramite una ricerca delle relative disposizioni, al fine di comprendere quanto e come la materia sia

⁵ Per approfondire si veda: [Regione Lombardia: registro infortuni mortali](#). Servizio della Regione rivolto ad imprese aggiornato annualmente al fine di sensibilizzare sul tema degli infortuni sul luogo di lavoro. Essi vengono definiti come “un problema significativo di salute pubblica, per le rilevanti dimensioni e diffusione capillare del fenomeno, per le significative conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, dirette ed indirette, sia per l'individuo che per le imprese e per la società in generale”.

⁶ Sulla contrattazione a livello di cantiere e protocolli tripartiti verrà dedicato un apposito approfondimento in successivi Working Paper

⁷ Per approfondire si veda: [Dati Inail: Costruzioni settore trainante dell'economia italiana](#).

stata presa in considerazione attraverso sezioni apposite, oppure se il tema fosse stato toccato solamente trasversalmente, ad esempio tramite i protocolli sugli enti bilaterali. Partendo dal contratto collettivo del 2008 è stato inoltre possibile vedere l'evoluzione delle disposizioni nel tempo. Nei vari CCNL e CCPL, infatti, le disposizioni variano a seconda delle priorità attribuite alla materia dalle parti sociali: mentre in alcuni contratti è stato possibile analizzare un numero elevato di disposizioni, grazie anche a protocolli o a sezioni dedicate alla salute e sicurezza all'interno dei contratti, in altri è stato possibile analizzare il tema tramite protocolli e disposizioni che si occupano, perlopiù, di aspetti trasversali (es. la ristrutturazione degli enti bilaterali). Essendo il tema della formazione altamente legato a quello della sicurezza, l'analisi si è concentrata anche sulle modalità di erogazione della formazione in materia tramite gli enti paritetici.

Il CCNL Edilizia Industria stipulato dalla Parti nel 2008, ossia il primo contratto nazionale successivo all'adozione del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) si occupa della materia della salute e sicurezza principalmente negli artt. 87 (Allegato 20), 91 (Allegato 21) e nel *Protocollo sugli organismi bilaterali* (Allegato 34).

La contrattazione collettiva nazionale si evolve successivamente fino al 2022, data dell'ultimo CCNL firmato dalle parti sociali, concentrandosi principalmente sull'aggiornamento delle disposizioni di questi articoli.

Tabella 1. I CCNL dell'edilizia dal 2008 ad oggi

Industrie-Cooperative			
Titolo accordo	Firmatari	Stipulato in Data	Data di scadenza
CCNL Edili Industria	<ul style="list-style-type: none"> ● ANCE ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	18/06/2008	31/12/2011
Ccnl Industria e Cooperative	<ul style="list-style-type: none"> ● ANCE ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	2010	31/12/2012
Ccnl Industria e Cooperative	<ul style="list-style-type: none"> ● ANCE ● ACI-PL (ANCPL-Federlavoro e Servizi - Confcooperative AGCI Produzione e Lavoro); ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	2014	30/06/2016
Ccnl Industria e Cooperative	<ul style="list-style-type: none"> ● ANCE ● LegaCoop Produzione e Servizi ● Confcooperative lavoro e servizi 	2018	30/09/2020

Tabella 1. I CCNL dell'edilizia dal 2008 ad oggi

Industrie-Cooperative			
Titolo accordo	Firmatari	Stipulato in Data	Data di scadenza
	<ul style="list-style-type: none"> ● AGCI Produzione e lavoro ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 		
Ccnl Industria e Cooperative	<ul style="list-style-type: none"> ● ANCE ● LegaCoop Produzione e Servizi ● Confcooperative lavoro e servizi ● AGCI Produzione e lavoro ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	3/03/2022	In vigore (Scaduto 30/06/2024 - trattative in corso)
Piccola Industria			
CCNL PMI Confapi-Aniem	<ul style="list-style-type: none"> ● Confapi-ANIEM (Unione Nazionale Imprese edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti ad Aniem) ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	12/05/2010	n/r
CCNL PMI Confapi-Aniem	<ul style="list-style-type: none"> ● Confapi-ANIEM (Unione Nazionale Imprese edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti ad Aniem) ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	28/10/2013	n/r
CCNL PMI Confapi-Aniem	<ul style="list-style-type: none"> ● Confapi-ANIEM (Unione Nazionale Imprese edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti ad Aniem) ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	12/11/2014	30/06/2016

Tabella 1. I CCNL dell'edilizia dal 2008 ad oggi

Industrie-Cooperative			
Titolo accordo	Firmatari	Stipulato in Data	Data di scadenza
CCNL PMI Confapi-Aniem	<ul style="list-style-type: none">● Confapi-ANIEM (Unione Nazionale Imprese edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti ad Aniem)● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL	29/07/2019	30/09/2020
CCNL PMI Confapi-Aniem	<ul style="list-style-type: none">● Confapi-ANIEM (Unione Nazionale Imprese edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti ad Aniem)● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL	11/10/2022	30/06/2024
Artigianato			
CCNL Edili Artigianato	<ul style="list-style-type: none">● Anaepal Confartigianato; CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani; Dipartimento Edile Clai	23/07/2008	31/12/2011
CCNL Edili Artigianato	<ul style="list-style-type: none">● ANAEPA- Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Dipartimento Edile Clai.● Feneal-UIL; Filca-CISL, Fillea-CGIL	16/10/2010	31/12/2012
CCNL Edili Artigianato	<ul style="list-style-type: none">● ANAEPA- Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Clai Edilizia.● Feneal-UIL; Filca-CISL, Fillea-CGIL	12/11/2014	31/03/2016
CCNL Edili Artigianato	<ul style="list-style-type: none">● ANAEPA- Confartigianato Edilizia; CNA Co-	04/05/2022	30/09/2024

Tabella 1. I CCNL dell'edilizia dal 2008 ad oggi

Industrie-Cooperative			
Titolo accordo	Firmatari	Stipulato in Data	Data di scadenza
	struzioni; Fiae Casartigiani; Clai Edilizia ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL		

3.1. Il rappresentante per la sicurezza

Il primo tema di cui si occupa il contratto collettivo del settore dell'edilizia in materia di salute e sicurezza a partire dal CCNL del 2008 è la figura del rappresentante per la sicurezza, una figura chiave prevista dalla normativa italiana per garantire il coinvolgimento diretto dei lavoratori nell'implementazione e nella gestione delle misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro. Il suo ruolo, definito all'art. 87 (Allegato 20) del CCNL, si fonda su una duplice funzione: da un lato, il rappresentare i lavoratori nell'interlocuzione con il datore di lavoro e le autorità competenti; dall'altro, il contribuire attivamente all'identificazione e all'implementazione di soluzioni volte a migliorare le condizioni di lavoro in tema di salute e sicurezza. Attraverso attribuzioni specifiche, come l'accesso alle informazioni sui rischi e la possibilità di formulare proposte e osservazioni, il rappresentante per la sicurezza opera per promuovere un ambiente lavorativo più sicuro e rispettoso delle normative vigenti. È l'art. 87, nello specifico, che si occupa di definire nel sistema di contrattazione collettiva preso in esame la figura del rappresentante per la sicurezza, le modalità di elezione a livello aziendale, le sue attribuzioni e le responsabilità dell'azienda nei suoi confronti.

Per quanto concerne le modalità di elezione, il CCNL del 2008 specifica che il rappresentante è l'eletto designato dai lavoratori nelle aziende (definite come unità produttive con più di 15 dipendenti) nell'ambito delle RSA. Si specifica che il rappresentante per la sicurezza assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al pieno di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani sicurezza specifici e dalle misure di protezione e prevenzione adottate. Secondo quanto previsto dall'art. 87 del CCNL viene informato ai sensi dell'art.25 D.lgs. 81/2008. l'RLS viene inoltre consultato entro 30 gg dall'inizio dei lavori relativamente ai piani di coordinamento, rispondenza dei piani di sicurezza specifici, e delle misure di protezione e prevenzione che vengono adottate.

In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; in merito, il CCNL rimanda agli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali l'individuazione di criteri e modalità di elezione.

Il rinnovo del CCNL nel 2010 rinnova sul punto, confermando nell'Allegato 12 che, nel caso in cui non sia possibile a procedere con un'elezione diretta del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza a livello aziendale, tale funzione verrà esercitata dal rappresentante per la sicurezza territoriale (di seguito RLST). L'RLST è quindi designato dalle OO.SS. territoriali che inviano il nominativo all'Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico Territoriale (da qui in poi: CPT) e all'impresa.

Vengono altresì chiarite le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza facendo riferimento all'art. 50 del Testo Unico che definisce: la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro; le modalità in cui il rappresentante viene consultato; le informazioni che deve ricevere; la facoltà di fare proposte e promuovere l'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori, insieme alla formulazione di osservazioni in caso di visite e verifiche da parte delle autorità competenti (a cui può fare ricorso nel caso in cui ritenga che le misure prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro non siano idonee).

Nel CCNL vengono citate dalla Parti anche quelle disposizioni del Testo Unico che concernono gli obblighi da parte del datore di lavoro verso la figura del responsabile per la sicurezza, ossia la consegna di una copia del registro infortuni e del documento contenente: una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate di conseguenza alla valutazione; il programma di attuazione delle misure.

Si fa inoltre riferimento all'art. 37 Testo Unico in materia di formazione dei responsabili per la sicurezza e dei lavoratori durante l'orario di lavoro, prevedendo 32 ore di formazione per il responsabile e 8 per il lavoratore sul tema, con il rilascio al termine del corso di un certificato da parte dell'organismo paritetico territoriale.

Ai fini della promozione della salute e sicurezza, le parti dispongono con il nuovo CCNL 2022 la creazione di un'anagrafe di categoria degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l'obbligo dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa all'ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.

3.2. La formazione professionale

L'articolo 91 "Formazione professionale" (Allegato 21) del CCNL 2008 mette in luce gli obiettivi delle Parti sociali è le finalità riconosciute al tema della formazione, ossia lo strumento centrale riconosciuto dalle parti per un effettivo miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale.

È attraverso il sistema Formedil, l'ente paritetico nazionale per la formazione, la sicurezza e i servizi per il lavoro, che le parti sociali di settore si propongono di promuovere questo tema. Formedil, creato nel 1980 con la finalità di promuovere la formazione e la qualificazione professionale nel settore dell'edilizia, si caratterizza per una struttura definita dalle Parti sociali su più livelli. Tale sistema si articola a partire dal livello nazionale, rappresentato dal sistema paritetico di categoria, e si estende a livello territoriale attraverso gli organismi regionali (Formedil regionali). Sono proprio questi ultimi che svolgono compiti fondamentali, tra cui il coordinamento e l'indirizzo delle attività formative sul territorio, la rappresentanza istituzionale nei confronti delle autorità regionali e la promozione di iniziative strategiche finalizzate a rispondere alle esigenze formative e occupazionali a livello regionale.

A livello territoriale il Formedil si sviluppa invece nelle Scuole Edili, definite come agenzie formative di settore operanti nei territori, in armonia con gli indirizzi strategici accordati dalle parti a livello nazionale. Nello specifico, il piano formativo delle Scuole Edili è regolato su tre assi di intervento:

- formazione per l'impiegabilità (articolata sui temi di istruzione e formazione, inserimento dei disoccupati adulti e formazione professionalizzante integrativa);
- formazione per la progressione professionale (articolata su formazione per apprendistato, formazione continua e "a catalogo per un percorso professionale");
- formazione per la sicurezza.

Si può notare come, sul tema della sicurezza, le Parti contraenti nel 2008 non vadano a specificare su quali temi la formazione per la sicurezza si possa articolare.

Su questo tema, è il CCNL del 2010 che rinnova maggiormente la materia tramite il Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro (Allegato 13). Il protocollo assume un'importanza particolare poiché esprime l'importanza data dalle Parti sociali alla formazione come strumento di prevenzione. Infatti, le parti sociali affermano che "lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni".

In questo senso, le Parti concordano sul fatto che la formazione alla sicurezza necessiti di un potenziamento e debba essere uniformata a livello nazionale, anche tramite una stretta collaborazione e coordinamento tra Enti Scuola e i CPT.

In questo sistema composto, assume importanza il ruolo della Commissione Nazionale paritetica per la prevenzione infortuni/igiene/ambiente di lavoro, che ha l'obiettivo di fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli contributi paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.

Il CPT, al contempo, svolge la funzione di supporto e consulenza sia alle imprese che ai lavoratori sulla sicurezza degli ambienti di lavoro. Per quanto riguarda il CPT si fa riferimento al testo unico sulla sicurezza 81/2008 che afferma come "Il CPT svolge le attività previste dal D. lgs. 81/2008 coordinato con le modifiche introdotte dal D. lgs. n.106/09 nonché le attività di formazione e informazione degli addetti". Fra le attività specifiche assegnate al CPT si annoverano: le visite di consulenza; l'assistenza a imprese e lavoratori per trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D. lgs. 81/2008; le attività di informazione e aggiornamento ai dirigenti e preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CPT su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite nonché in via autonoma dell'Ente paritetico. Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono invece effettuati dall'impresa in collaborazione con il CPT (se sul luogo di lavoro) oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente solo se svolti al di fuori dei cantieri.

I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione, a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente Scuola Edile Milanese (ESEM) e in collaborazione con il CPT, enti bilaterali inizialmente distinti e successivamente unificati e la cui evoluzione viene descritta all'interno del presente documento al punto 3.2 "Il ruolo degli Enti Bilaterali e la formazione professionale territoriale come mezzo per promuovere e prevenire". Quest'ultimo fornisce anche l'aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere. Viene inoltre definito dal CCNL 2010 che anche il

rappresentante dei lavori per la sicurezza, aziendale e territoriale, ha diritto ad una formazione particolare sia iniziale che continua, da svolgersi presso la Scuola Edile e demandata al CPT, con una durata di 32 ore iniziali e corsi di aggiornamento con una durata annua minima che dipende dalle dimensioni dell'azienda, ossia 4 ore per imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori.

Con il CCNL 2022 si introducono diverse novità a partire dal nuovo Protocollo sulla formazione e sicurezza (Allegato 2), dimostrando un rinnovato interesse della formazione come strumento primario per la prevenzione e la sicurezza. La prima novità prevede una formazione minima alla sicurezza di 16 ore anche per impiegati tecnici che entrano in cantiere per la prima volta. A questo si aggiunge l'aggiornamento sulla sicurezza/formazione della durata di 6 ore per tutti i lavoratori, secondo il punto 9) dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La frequenza dell'aggiornamento è stata modificata in modo da essere resa più frequente, quindi da svolgersi ogni 3 anni invece di 5. Si fa riferimento all'art.2, comma 1, lett. d) del D. lgs. 81/2008 per quanto riguarda la periodicità di aggiornamento stabilità invece per il dirigente.

3.3. Il ruolo degli organismi bilaterali

Le parti sociali, sin dal CCNL più risalente preso in considerazione in questa ricerca, concordano con l'obiettivo di dare un nuovo slancio agli enti bilaterali, attraverso l'attribuzione di un ruolo di supervisione e controllo degli stessi CPT alla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT). Il fine delle parti è quello di creare un costante monitoraggio dell'attività degli enti territoriali nella questione della sicurezza e formazione.

La CNCPT nasce precedentemente al CCNL 2008 come organismo paritetico e senza scopo di lucro, tramite l'approvazione dello statuto il 9 maggio 2007 tra ANCE e le organizzazioni sindacali del settore edile. Viene definita come organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento dei CPT e interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e igiene di lavoro nel settore delle costruzioni. I compiti e le funzioni ad essa demandati riguardano: l'attuazione di iniziative/politiche attive in ambito di sicurezza e igiene del lavoro; la promozione dell'operatività dei CPT su tutto il territorio nazionale e quindi il loro radicamento a livello locale, insieme a una verifica e direzione dell'attività dei comitati verso l'efficienza e la produttività; promozione e cura dei rapporti con le istanze della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali. Le parti danno inoltre alla CNCPT una connotazione di ricerca, attraverso l'attribuzione all'ente paritetico di compiti di studio e ricerca sui temi della salute e delle strategie di prevenzione, in riferimento anche alle evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche al fine di individuare soluzioni tecniche al tema della salute e sicurezza. La Commissione viene amministrata in maniera paritetica da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 componenti di cui 4 nominati da ANCE, 2 dalle Associazioni nazionali delle imprese artigiane e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori.

A questo si aggiunge un elemento di novità riguardante i nuovi imprenditori edili. L'intenzione delle parti nel 2008 è quella di creare un "sistema" che qualifichi i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento. Le Parti prevedono in tal senso appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi di un esame finale, rivolto ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile. Si

propone inoltre un sistema di corsi di aggiornamento periodici per gli imprenditori edili. Il CCNL pone come obiettivo quello di rendere oggetto di studio la finalità di tale sistema e tutte le sue componenti (finanziamento, svolgimento e partecipazione).

A tal proposito, anche il CCNL Edilizia-Industria del 2014 si occupa delle attività inerenti alla formazione e sicurezza sul lavoro tramite il “Protocollo sugli organismi bilaterali” (Allegato 8), che prevede la riformulazione degli enti paritetici, data la crisi economica del 2008 “che ha visto conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza, tramite una serie di azioni volte alla razionalizzazione e omogeneizzazione”. La volontà di costituire due enti al fine di creare una semplificazione degli Enti Bilaterali: Cassa Edile e un Ente Unico per la formazione e sicurezza (tale formulazione sarà ripresa nel CCNL 2018). Viene inoltre disposto che il CPT (Comitato Paritetico Territoriale) debba effettuare un numero di visite in cantiere che non potrà essere inferiore a 100 visite ogni 50.000,00 euro di entrate contributive. Tuttavia, nell’accordo del 2014 non sembra esserci una citazione esplicita a sicurezza e salute, con solo rimandi alle disposizioni del Testo Unico e modifiche a enti bilaterali.

Sempre con riferimento al tema della bilateralità, il CCNL Contratto Edilizia-Industria del 2018 propone nuovamente un protocollo sugli enti bilaterali, che prevede la creazione di un ente unico nazionale che assume le funzioni svolte da CNCPT e FormEdil. Il contratto stipulato nel 2018, insieme all’unificazione in un unico ente territoriale, prevede nuove quote per il finanziamento, posto a carico dei rispettivi organismi paritetici territoriali, nella misura dello 0.04%, da destinarsi al 50% per la funzione formativa e 50% funzione sicurezza. L’ente nazionale è retto da un CdA paritetico col compito di attuare contratti collettivi e accordi definiti dalle Parti sociali a livello nazionale. I compiti in materia di sicurezza e formazione del nuovo ente sono essenzialmente due: fare sistema in ambito territoriale/nazionale; fare sinergia per ottimizzare i costi. L’obiettivo delle parti è quello di raggiungere una maggiore sostenibilità dei relativi bilanci, per cui la maggior parte delle disposizioni è relativa ai costi di gestione degli enti territoriali di formazione e sicurezza.

Dunque, è a partire dal 2021 e secondo quanto concepito dalle Parti nel 2018 che il FormEdil e la CNCPT vengono uniti in un unico ente che assume la denominazione di FormEdil - Ente unico Formazione e Sicurezza. Le Parti sociali ribadiscono che l’ente continuerà a svolgere le attività inerenti la formazione e sicurezza sul lavoro, sulla base di quanto concordato nell’Allegato 8 CCNL 1 luglio 2014. Al nuovo ente unificato le Parti attribuiscono il compito di rilascio dell’asseverazione, dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza prevista dal D. lgs 81/2008, nonché la sottoscrizione di accordi a livello locale in merito alla sorveglianza sanitaria.

Le Parti definiscono che la CNCPT è inoltre indicata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al decimo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali. Tale relazione fra il livello territoriale e nazionale viene definito all’interno dell’art.38 sugli accordi locali, in cui il CCNL 2008 specifica le materie della contrattazione integrativa. Per ciò che riguarda il tema salute/sicurezza, al punto k) viene definito che alle organizzazioni territoriali è demandato di contrattare: eventuali determinazioni sulla base di criteri di cui all’art. 87; l’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni della Cassa Edile per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale; attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 91.

Nuovamente, nel CCNL del 2022 nel Protocollo sulla salute e sicurezza le Parti confermano la volontà di agire sul tema anche tramite un rafforzamento del ruolo degli enti bilaterali. In particolare, il contributo minimo per gli Enti Unificati (Scuola Edile/CPT) viene portato all'1% in tutto il territorio nazionale.

Di particolare rilevanza è il piano nazionale per la sorveglianza sanitaria ai fini di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili. Per questi motivi, le Parti istituiscono presso il Formedil una Commissione nazionale composta dalle Parti Sociali, dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), dal SANEDIL e da Formedil stessa (allegato 2 CCNL edilizia industria ANCE-Coop 2018). Questo progetto è stato concepito dalle Parti come di natura straordinaria, della durata di tre anni, prevedendo anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (o CPT) e co-partecipato in maniera paritetica da CNCE, Formedil e Sanedil. Si è inoltre previsto il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di tre quarti delle risorse necessarie al suo sviluppo e un quarto delle risorse necessarie messe a disposizione a disposizione da parte degli Enti territoriali.

3.4. Identificazione del lavoratore

A partire dall'ultimo CCNL 2022, nel protocollo formazione e sicurezza si introduce e si promuove l'utilizzo della Carta d'identità professionale Edile (da qui in poi CIPE), legata al codice fiscale del lavoratore con lo scopo di creare un codice univoco di identificazione e per il corretto calcolo delle ore lavorate, col fine di creare un certificato di congruità secondo normativa.

La CIPE ⁸, rilasciata dalle Casse Edili ha inoltre l'obiettivo di mettere in condizione il sistema bilaterale di certificare la presenza delle imprese e dei lavoratori che applicano più contratti di lavoro ma che fanno parte di una unicità di manodopera impegnata nello svolgimento di una determinata opera.

4. Salute e sicurezza nel territorio di Milano, Lodi e Monza-Brianza: i contratti integrativi provinciali

Accanto dimensione nazionale, la contrattazione provinciale assume un'importanza strategica nel rispondere alle specificità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale e delle esigenze delle imprese e dei lavoratori. In questo contesto, l'analisi delle disposizioni contrattuali a livello provinciale consente di comprendere come le parti sociali abbiano declinato le tutele in materia di salute e sicurezza, valorizzando strumenti come la formazione, il ruolo degli enti bilaterali e le iniziative volte a rafforzare la prevenzione e la protezione nei luoghi di lavoro.

⁸ Edilizia, l'Attivo unitario Feneal Filca Fillea ha approvato la piattaforma per il rinnovo del contratto. [Filca: Rinnovo contratto edilizia](#)

Tabella 2. I CCPL Edilizia-Industria del territorio di Milano, Lodi, Monza-Brianza dopo l'adozione del testo unico sulla sicurezza

Industrie-Cooperative			
Titolo accordo	Firmatari	Stipulato in Data	Data di scadenza
CCPL Edili Industria	<ul style="list-style-type: none"> ● Ance Assimpredil; ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	22/12/2011	Scaduto e prorogato il 3/03/2014
CCPL Industria e Cooperative	<ul style="list-style-type: none"> ● ANCE; Claii; Apa; Confartigianato; Cna; Uniapam; Casa Artigiani ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	19/12/2017	n/r
CCPL Industria e Cooperative	<ul style="list-style-type: none"> ● Assimpredil ANCE; Claii - Apa - Confartigianato - Cna - Uniapam - Casa Artigiani - Legacoop - Agci Produzione e Lavoro ● Feneal-UIL; Filca-CISL; Fillea-CGIL 	24/05/2022	n/r

Per introdurre la dimensione territoriale della contrattazione collettiva in materia di salute e sicurezza, si possono considerare due premesse fondamentali contenute nel contratto provinciale del maggio 2022. In primo luogo, la contrattazione territoriale è riconosciuta dalle parti firmatarie come lo strumento più adeguato per rispondere alle specifiche esigenze del territorio. In secondo luogo, la formazione e la sicurezza sono ritenute temi centrali per il settore, motivo per cui le Parti contraenti si impegnano a definire azioni mirate a promuovere l'occupazione e a tutelare la salute dei lavoratori.

4.1. Il rappresentante per la sicurezza territoriale

Dato il verbale di accordo ASLE-RLST (Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell'Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza⁹) nel CCPL 2011, le parti a livello provinciale ribadiscono l'importanza e l'utilità della funzione degli RLST, tuttavia prevedono una revisione e armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale di questa

⁹ Come da definizione fornita da Esem-CPT, essa è un'associazione senza scopo di lucro collegata alla Cassa Edile di Milano, che si propone di favorire e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori edili nei cantieri e sui luoghi di lavoro.

figura, data la nascita della provincia di Monza-Brianza e le modifiche del periodo a livello legislativo. Si definiscono inoltre le nuove disposizioni atte a meglio definire lo scopo dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia ASLE-RLST e i suoi compiti correlati. Il CCPL specifica che l'associazione viene individuata dalle OO.SS. territoriali per il governo dell'attività degli R.L.S.T. per il settore edile. In questo senso, si prevedono una serie di modifiche ai finanziamenti di progetti di premialità per le imprese con R.L.S. operanti.

4.2. Il ruolo degli Enti Bilaterali e la formazione professionale territoriale come mezzo per promuovere e prevenire

Partendo dall'art. 11 del CCPL 2011 riguardante il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (Art. 11, CCPL 2011), viene confermata l'istituzione del Comitato per le province di Milano, Lodi e Monza-Brianza, disponendo anche in merito al finanziamento, tramite una quota del contributo per l'istruzione professionale.

A partire dal 2017 l'art. 11 vede una modifica sostanziale in merito agli enti bilaterali, in quanto con l'atto del 27 marzo 2017 viene costituito l'ente bilaterale paritetico territoriale unificato per la formazione e sicurezza per l'industria edilizia ed affini delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, denominato ESEM-CPT Ente Unificato formazione e sicurezza. Tale unificazione degli enti è dovuta principalmente nel 2017 al rinnovo del CCNL 2014, in cui si è prevista un'operazione di razionalizzazione degli enti bilaterali preposti alla formazione (ESEM) e alla sicurezza (CPT). Dal 2017 quindi nasce il nuovo ente a livello regionale derivante dalla fusione per incorporazione del CPT nell'Ente Scuola Edile Milanese (ESEM) ¹⁰.

Il fine dell'ente è l'organizzazione, la promozione e l'attuazione di iniziative di orientamento e prima formazione per i nuovi entrati nel settore, formazione continua, qualificazione e riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e ricollocazione. L'ente ha anche un fine nella promozione della sicurezza, ossia contribuire all'attuazione delle disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni, salute e igiene del lavoro e il miglioramento dell'ambiente di lavoro. L'ente sviluppa altresì servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria, tramite visite finalizzate all'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a migliorare la salute e sicurezza sul lavoro.

4.3. Ambiente di lavoro, indumenti e calzature

Al fine di promuovere un miglioramento delle condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro (Art. 5, CCPL 2011) si dispongono misure nei vari CCPL presi in considerazione in questa ricerca per cui le imprese devono fornire locali adeguati per spogliatoi, refettori, scaldavivande e servizi igienico-sanitari con acqua corrente. Queste misure devono essere attuate entro 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere.

¹⁰ Per approfondire si veda "ESEM-CPT: Ente Unificato formazione e sicurezza", in cui nel 2017 la Cassa Edile di Milano, Lodi e Monza-Brianza spiega le motivazioni della razionalizzazione e unificazione degli enti bilaterali dei territori ad essa riferiti. <https://ww2.cassaedilemilano.it/esem-cpt-ente-unificato-formazione-e-sicurezza/>.

Anche per quanto riguarda gli indumenti e le calzature, le Parti richiamano quanto previsto in materia dagli accordi provinciali relativi alle prestazioni assistenziali della Cassa Edile di Milano, Lodi e Monza-Brianza. Tramite verbale di accordo del 12 Dicembre 2022 che modifica il precedente accordo del 2013, le parti sociali a livello provinciale (Assimpredil Ance e le OO.SS.) prevedono una serie di prestazioni della Cassa Edile, tra cui garantire, una volta all'anno, la fornitura di indumenti da lavoro a tutti i lavoratori che al momento della distribuzione si trovino alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile del territorio di Milano, Lodi, Monza-Brianza e che abbiano maturato un monte ore pari a 1.800 in 12 mesi o 500 nei 3 mesi precedenti al 1° settembre. Di particolare rilevanza è la fornitura delle scarpe antinfortunistiche per i lavoratori, consegnate dalla Cassa Edile a tutte le imprese che ne facciano richiesta.

4.4. Iniziative sulla sicurezza e sulla regolarità

Considerando le disposizioni dell'art. 13 del CCPL 2011, di particolare importanza sono le iniziative a livello provinciale riguardanti la sicurezza e la regolarità. Infatti, l'Associazione delle Imprese Edili e Complementari (ANCE) delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e le relative Organizzazioni Sindacali territoriali pongono come obiettivo primario quello di ampliare e affinare i propri strumenti atti a: tutelare la salute e l'integrità fisica; perfezionare l'igiene della prestazione lavorativa; migliorare l'ambiente di lavoro degli occupati nel settore.

In tema di sicurezza lo strumento di cui art. 13 punto a) - accesso al settore, formazione di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si assicura ai lavoratori che accedono per la prima volta nel settore 16 ore di formazione. Formazione erogata da ESEM-CPT che fornisce materiale didattico e tiene conto delle esigenze dei lavoratori di lingua straniera. Alla conclusione verrà distribuito un attestato. Le imprese sono vincolate a far partecipare i nuovi dipendenti, che hanno diritto alla retribuzione ordinaria.

L'articolo illustra tre ulteriori iniziative, tra cui al punto b) un seminario formativo sulle attività dall'ESEM-CPT Ente unico formazione e sicurezza, promosso dall'ente stesso. Ancora, al punto c) le parti promuovono un'iniziativa col fine di miglioramento delle condizioni di prevenzione, igiene ed ambiente di lavoro, richiamando quanto previsto dal d.lgs 81/2008 e s.m.i., insieme ai vari Protocolli e Accordi provinciali inerenti la sicurezza sul lavoro. Già dal CCPL 2011 Assimpredil, tramite dichiarazione a verbale, conferma il suo impegno in opere di informazione sui rischi delle varie lavorazioni.

Si aggiunge al punto d) l'iniziativa "Cantiere di qualità", servizio di sensibilizzazione degli operatori del settore e strumento di diffusione di pratiche virtuose nei confronti dei committenti e degli esecutori di opere edili. Il tema "Cantiere di qualità" viene approfondito nel verbale di accordo sulla revisione e aggiornamento procedure di questo servizio istituito tramite l'accordo provinciale del 19 aprile 2010 e che ha previsto un monitoraggio dei cantieri tramite gli Enti paritetici territoriali del settore edile, secondo la procedura allegata al medesimo accordo, che si conclude con il rilascio di un'attestazione. Nel CCPL 2011 si aggiornano alcuni allegati con le disposizioni riguardanti: gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e contrattuale verificati da Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza; gli adempimenti relativi alla sicurezza verificati dal CPT dello stesso territorio; gli adempimenti formativi verificati da ESEM.

5. Considerazioni finali: i temi trasversali e le soluzioni adottate dalle Parti sociali

L'analisi dell'evoluzione della contrattazione collettiva nel settore edile, sia a livello nazionale che nelle province di Milano, Lodi e Monza-Brianza, evidenzia un crescente focus sul tema della salute e sicurezza dal 2008 ad oggi.

I contratti collettivi nazionali e provinciali analizzati contengono disposizioni focalizzate su tre aree principali: la rappresentanza dei lavoratori in tema di sicurezza, la formazione e prevenzione, e il ruolo degli organismi bilaterali. Questi temi sono ricorrenti a tutti i livelli di contrattazione, poiché considerati dalle parti sociali come punti fermi, sia a livello nazionale che provinciale.

In particolare, la formazione viene considerata dalle parti sociali uno strumento fondamentale per la prevenzione degli infortuni, poiché aiuta i lavoratori a creare un ambiente sicuro e sano. Con il tempo, la formazione è stata estesa anche agli imprenditori alle prime esperienze nel settore, e sono stati intensificati i corsi di aggiornamento per le figure presenti in cantiere.

Interessante, inoltre, come la formazione sia strettamente legata alla gestione degli enti bilaterali, che sono responsabili della sua organizzazione ed erogazione. Si nota come nel periodo 2008-2025, gli enti bilaterali abbiano subito ristrutturazioni, principalmente a causa di necessità economiche, portando all'unificazione di entità come Formedil e CNCPT, e delle loro declinazioni provinciali (Esem e CPT). Ciò ha semplificato e centralizzato molti aspetti della gestione della formazione e della promozione della salute e sicurezza nei cantieri. A questi si affianca la Cassa Edile, attore chiave nella definizione di prestazioni e servizi alle imprese e ai lavoratori. Un esempio in tal senso è la fornitura annuale di indumenti e calzature da lavoro alle imprese, su richiesta.

Per quanto riguarda le figure di rappresentanza in materia, le parti sociali hanno definito due figure principali: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale (RLS) e il rappresentante a livello territoriale (RLST), che hanno acquisito maggiore rilevanza a partire dal 2010. Nel CCNL 2022, l'importanza degli RLS è ulteriormente rafforzata, con l'introduzione di misure come l'anagrafe degli RLS, finalizzata a diffondere la cultura della sicurezza in tutte le aziende e territori. Queste disposizioni puntano anche a un monitoraggio più preciso delle figure presenti in cantiere, creando la CIPE per rilevare le presenze e certificare la conformità al lavoro.

Nonostante le crescenti iniziative delle parti sociali, evidenziate dalle numerose disposizioni in materia di salute e sicurezza presenti nei contratti analizzati, il numero di infortuni e malattie professionali continua a rimanere stabile o a mostrare un lieve incremento. Questo dato solleva dubbi sull'efficacia degli strumenti adottati dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello: se da un lato tali misure hanno evitato un aumento esponenziale degli incidenti, dall'altro non sono sufficienti a ridurre in modo significativo il fenomeno. Pertanto, l'analisi dovrebbe concentrarsi sul funzionamento pratico di questi strumenti, ad esempio valutando le modalità di erogazione della formazione.

Un ulteriore fattore da considerare è la frammentazione del settore edilizio, caratterizzato in gran parte dalla presenza di microimprese, che potrebbe rappresentare una delle principali cause delle difficoltà nell'implementare efficaci misure di salute e sicurezza, limitando la capacità degli enti bilaterali di garantire ambienti di lavoro sicuri.

Per ottenere una visione più completa della contrattazione collettiva a livello territoriale, risulta utile condurre ulteriori studi e sviluppare un working paper dedicato ai protocolli

di contrattazione integrativa stipulati dalle organizzazioni sindacali, sia attraverso il dialogo sociale bipartito (protocolli di cantiere) che in collaborazione con le amministrazioni locali.